

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
che preavvisa su alcune domande di grazia

(del 4 aprile 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo accompagnarvi con il nostro preavviso le domande di grazia presentate da: Bernasconi Bruno, Chiasso; Cattaneo Elio, Chiasso; Colombo Fausto, Massagno.

1. BERNASCONI BRUNO, chiede il condono di una multa di Fr. 210.816,— inflittagli per un reato doganale e commutata dal Pretore di Mendrisio in 3 mesi di arresto.

La grazia fu già negata al Bernasconi dal Gran Consiglio con decisioni 20 luglio 1953 e 27 giugno 1955, motivo per cui, non essendo intervenuti fatti nuovi, ci limitiamo brevemente a riassumere la questione come segue:

Il Bernasconi venne condannato dalle Assise pretoriali di Mendrisio al pagamento di tre multe, rispettivamente di Fr. 13.300,—, Fr. 210.816,— e franchi 4.050,—. Egli era implicato in complesse vicende di contrabbando di diamanti e di sigarette, per importi rilevanti. All'unico scopo di ottenere il condono della multa più elevata il Bernasconi fece pagare da un suo parente le due multe minori.

La domanda è motivata con riferimento alle condizioni personali e familiari: a questo proposito è da osservare che un reato doganale consumato con perfetta malizia non è meritevole della grazia per il solo fatto che l'esecuzione della pena procura svantaggi all'agente e alla sua famiglia. La punizione dei reati anche fiscali è una necessità di ordine pubblico e solo in casi estremi può essere invocata la grazia, attributo della Sovrana Rappresentanza. E' evidente che non ci si trova in presenza di un caso nel quale l'esecuzione della pena sarebbe causa di danno irreparabile: al contrario, le condizioni dell'istante sono modeste (egli ha in Chiasso un piccolo negozio di sigarette e di giornali che in pratica viene gerito dalla moglie) ma non tali da non ammettere un'assenza di tre mesi. Anche le condizioni di salute, invocate nella domanda di grazia, non possono costituire un motivo per il condono: l'Autorità preposta all'esecuzione della pena prevede l'internamento in una casa di cura qualora l'esecuzione normale risultasse di pregiudizio per le condizioni di salute dell'interessato (C.P.S., art. 40, cpv. 2).

La concessione della grazia in un caso come quello in esame costituirebbe praticamente un salvacondotto per coloro che, dopo avere agito in frode alla legge, sono riusciti in un modo o nell'altro a protrarre l'esecuzione della pena.

Per questi motivi proponiamo la reiezione della domanda di grazia presentata per la terza volta dal signor Bernasconi Bruno.

2. CATTANEO ELIO, fu condannato, con sentenza 23 giugno 1953 delle Assise pretoriali di Mendrisio al pagamento in solido, unitamente a certo Coduri Sergio, di una multa di Fr. 50.000,— a titolo di contravvenzione doganale e sottrazione di imposta sulla cifra d'affari; multa commutata in data 8 gennaio 1955 in 90 giorni di arresto.

I fatti, brevemente, possono essere riassunti come segue:

Nel 1951 il Cattaneo venne richiesto da una terza persona, certo Baruch, di occuparsi dell'introduzione clandestina sul libero mercato svizzero di una

partita di oro proveniente da Parigi e giacente nel Punto Franco di Chiasso. Il Cattaneo accettò l'incarico; per attuare questa frode si assicurò la cooperazione di Sergio Coduri, spedizioniere a Chiasso, e di Ugo Babini, funzionario postale italiano. Il Coduri chiese ed ottenne il trasferimento dell'oro dal Punto Franco alla posta di Chiasso, simulando la spedizione della merce a Milano; nel contempo fornì al Babini sei pacchi contenenti derrate alimentari diverse, destinati a sostituire quelli contenenti l'oro. Non appena l'oro giunse nell'ufficio postale — situato nella stazione internazionale di Chiasso — il Babini provvide alla sostituzione dei pacchi; indi asportò quelli contenenti l'oro dall'ufficio postale e, conformemente all'intesa prestabilita, li consegnò al Cattaneo al suo domicilio privato a Chiasso. Il Cattaneo, a sua volta, consegnò la partita di oro al fiduciario del già nominato Baruch. Le prestazioni Coduri-Babini vennero indennizzate dal Cattaneo mediante compenso di Fr. 3.000,—; questo importo venne versato al Coduri, il quale, a sua volta, versò Fr. 1.000,— al Babini.

Risulta quindi che il Cattaneo ebbe una parte principale nella frode doganale condotta in modo raffinato; egli invero indusse il Coduri e il Babini a prestare la loro cooperazione.

L'importo dell'imposta sulla cifra d'affari così eluso ammontava a franchi 30.450,—; la multa, originariamente di Fr. 91.350,—, venne ridotta, dal presidente delle Assise pretoriali di Mendrisio, a Fr. 50.000,— a carico in solido con il Coduri. La parte dovuta dal Cattaneo ammonta così definitivamente a Fr. 24.406,—.

La domanda di grazia viene motivata sostanzialmente con le condizioni personali e di famiglia dell'istante. Risulta dagli atti che egli ha a suo carico la moglie e tre bambini (la suocera, cui è fatto riferimento nel rapporto 24 luglio 1955 della direzione delle Dogane, è deceduta nel 1956); le condizioni economiche sono modeste, tenuto conto della situazione familiare: l'istante è infatti procuratore presso una ditta, con un guadagno di circa Fr. 1.000,— mensili.

Per l'ordine pubblico è di prima importanza il perseguimento e la repressione dei reati, anche di quelli fiscali. Per questo motivo, quando trattasi di pene fiscali, la grazia, attribuito della Sovrana Rappresentanza, non può essere concessa che in casi del tutto straordinari. Tale estremo qui non si verifica. La condotta oggi incensurata dell'istante non va naturalmente presa in considerazione ai fini del giudizio di grazia: questa non può essere considerata quale premio per una vita condotta normalmente dopo che il reato è stato perpetrato. Rientra invece nelle norme di condotta morale della vita che ci si assuma la responsabilità, anche davanti all'ordine pubblico, per i fatti punibili commessi in precedenza. Nemmeno le condizioni familiari ed economiche qui invocate possono muovere a clemenza, poichè sono modeste ma non gravose; condizioni, dunque, come si riscontrano nella grande maggioranza dei cittadini e che non danno diritto a riguardi speciali.

Usare clemenza nel caso in esame significherebbe premiare, nei confronti delle ditte serie ed oneste che hanno rinunciato a guadagni illeciti, chi invece abilmente ha saputo agire in frode alla legge.

Per questi motivi proponiamo la rielezione della domanda di grazia presentata da Cattaneo Elio.

3. COLOMBO FAUSTO fu riconosciuto colpevole, con sentenza 15 novembre 1955 del presidente delle Assise correzionali di Lugano-Ceresio, di lesioni semplici inferte alla propria moglie e fu condannato alla pena di tre mesi di detenzione.

Il Colombo chiede ora la grazia adducendo che la condanna sarebbe stata pronunciata per errore: la moglie non si sarebbe presentata al pubblico dibattimento per ritirare la querela, come era stata sua intenzione. Adduce inoltre l'istante che l'esecuzione della pena comporterebbe la chiusura della piccola

pasticcERIA che egli gerisce e, quindi, la rovina della sua situazione economica, con conseguenze per tutta la famiglia facili da immaginare.

Alla domanda di grazia si associa la moglie; è escluso che si tratti di una pressione esercitata dal marito poichè la signora Colombo ha confermato, davanti al giudice istruttore sottocenerino, il desiderio che suo marito sia liberato dalla pena; in un momento di esasperazione ella aveva avviato la procedura penale, ma non avrebbe mai voluto che il marito fosse condannato.

Dal rapporto di polizia in atti risulta che il processo e la condanna hanno avuto per conseguenza un ravvedimento del Colombo. E' conforme al vero l'asserito che l'esecuzione della condanna avrebbe conseguenze gravi personali ed economiche per tutta la famiglia.

Il reato di lesioni semplici è punito soltanto su querela di parte (art. 123 CPS). Una volta che il giudizio di prima istanza è stato pronunciato, la parte lesa perde il dominio sul proprio diritto e non può più ritirare la querela (CPS art. 31 cpv. 1). Errori o erronee interpretazioni della legge, in cui la parte lesa è caduta, non possono essere corretti poichè, diversamente dal diritto materiale, in materia processuale è limitato il diritto di impugnare i propri atti per vizio di volontà. Resta quindi solamente la possibilità della grazia.

La concessione della grazia è posta nella piena libertà del Gran Consiglio e costituisce uno dei suoi supremi attributi. E' tuttavia un principio comune a tutte le legislazioni che la concessione della grazia non deve costituire arbitrio; in altre parole devono essere date serie ragioni che permettano di passare oltre a un giudizio cresciuto in giudicato. In particolare, l'istante deve essere degno della clemenza e deve avere fatto tutto il possibile per rimediare alle conseguenze dell'azione delittuosa che lo ha condotto avanti il giudice penale. La respipienza della parte lesa da sola non giustifica il condono, perchè, altrimenti, si giungerebbe a un risultato in contrasto con l'art. 31 cpv. 1 CPS: praticamente perpetuata la possibilità di ritirare la querela.

Nel caso in esame risulta che sono dati gli estremi per la concessione della grazia. E' vero che il Colombo è già noto alle Autorità penali e di polizia, che le lesioni per le quali è stato condannato costituiscono un caso di una lunga serie di liti, che già almeno due volte hanno avuto per conseguenza lesioni o contusioni. Tuttavia appare che ora, a distanza di oltre due anni dalla sentenza di condanna, il Colombo si sia ravveduto e abbia posto ordine nella sua vita. Anche il fatto che la moglie, la quale giuridicamente e moralmente è la principale interessata, si associa alla domanda di grazia, dimostra che il ravvedimento c'è. Per questi motivi è conforme ai principi che regolano questa materia voler rispondere con fiducia alla buona prova che il Colombo ha dato e aprirgli per l'ultima volta la via alla normalità.

Per questi motivi proponiamo l'accoglimento della domanda di grazia presentata da Colombo Fausto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

